



www.flcgil.it

e-mail:
organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it

e-mail:
cisl.scuola@cisl.it



www.snals.it

e-mail:
info@snals.it



www.anp.it

e-mail:
anp@anp.it

Segreterie Generali

Roma, 26 gennaio 2007
Prot. n. 40/2007

Ministero Economia e Finanze
Gabinetto on.le Ministro
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Ministero Economia e Finanze
Dott. Roberto Abatecola
Servizio Centrale per il
Sistema Informativo Integrato
Ufficio V
Piazza Dalmazia, 1
00198 Roma

Ministero Affari Esteri
DGPCC – Ufficio V
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma

Ministero Pubblica Istruzione
Dott. Giuseppe Fiori
D.G. Direz. del Personale del MPI
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

Avv. Massimo Massella
Presidente
A.R.A.N.
Via del Corso, 476
00186 Roma

Oggetto: Applicazione CCNL 11 aprile 2006 ai Dirigenti scolastici in servizio all'estero:
DIFFIDA.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL in oggetto, stigmatizzano le istruzioni fornite alle DPSV con Nota prot. 23772 – Ufficio V – del 12 dicembre 2006 in merito alla retribuzione dei dirigenti scolastici in servizio all'estero.

./. .

FLC CGIL
Via Leopoldo Serra 31,
00153 Roma
tel. 06 585480
fax 06 58548434

CISL SCUOLA
Via Angelo Bargoni 8,
00153 Roma
tel. 06 583111
fax 06 5881713

SNALS – CONFSAL
Via Leopoldo Serra 5,
00153 Roma
tel. 06 588931
fax 06 5897251

CIDA ANP
Viale del Policlinico 129°
00161 Roma
Tel. 06 44243262
Fax. 06 44254516

In particolare, ritengono completamente illegittime e non rispondenti al contratto le seguenti disposizioni:

l'istituzione di un codice qualifica (KL02) del tutto arbitraria dal momento che non risultano analoghe operazioni per i Dirigenti non diplomatici in servizio all'estero;

la riduzione della retribuzione tabellare rispetto a quanto stabilito dal contratto. A tal proposito si ricorda che la retribuzione *metropolitana* dei dirigenti scolastici in servizio all'estero è *completamente* regolata dal CCNL e non è soggetta ad alcuna limitazione di legge che non sia riconosciuta dal medesimo CCNL. Infatti le disposizioni relative a materie contrattuali previste da norme di legge antecedenti al secondo contratto di area o di comparto sono automaticamente abrogate se non espressamente richiamate dai contratti collettivi di lavoro (D.Lgs. 165/2001, art. 69, comma 2);

non esiste più nei CCNL delle aree dirigenziali la voce retributiva "Indennità Integrativa Speciale", e neppure esiste la clausola che ai dirigenti in servizio all'estero si debba applicare una riduzione riconducibile a tale voce.

Per quanto sopra esposto le scriventi Organizzazioni Sindacali

DIFFIDANO

le SS.LL. dal proseguire a decurtare la retribuzione dei dirigenti in servizio all'estero, come da disposizioni impartite con la nota sopra citata, di un importo pari alla IIS, voce retributiva non più esistente contrattualmente già a partire dal 1 gennaio 2001; e a restituire ai dirigenti medesimi quanto indebitamente trattenuto con gli interessi di mora.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono attivare ogni successiva azione sindacale e giudiziaria intesa a far rispettare i contenuti di un contratto liberamente sottoscritto dalle parti.

Distinti saluti.

FLC Cgil
E. Panini

CISL Scuola
F. Scrima

SNALS Confsal
M.P. Nigi

Cida ANP
G. Rembado